



# CITTA' DI SPOLTORE

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 7 DEL 28/01/2020

**OGGETTO:** Art. 30-ter D.L. 34/2019 “Agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante al riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizio” – Presa d’atto e determinazione misura delle agevolazioni.

L’anno duemilaventi, addì ventotto, del mese di Gennaio alle ore 12:30, in Spoltore, nella sede comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei sotto elencati componenti:

<b>CARICA</b>	<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRESENTE</b>
SINDACO	DI LORITO LUCIANO	SI
ASSESSORE	TRULLI CHIARA	SI
ASSESSORE	SEBASTIANI STEFANO	SI
ASSESSORE	DI GIROLAMO QUIRINO	--
ASSESSORE	CACCIATORE CARLO	--
ASSESSORE	RULLO ROBERTA	SI

Presenti n° 4 Assenti n° 2

Partecipa il Segretario Generale COVIELLO STEFANIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il DI LORITO LUCIANO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.

## **DELIBERA DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Oggetto: Art. 30-ter D.L. 34/2019 “Agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizio” – Presa d’atto e determinazione misura delle agevolazioni.**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Preso atto dell'art. 30-ter del D.L. n. 34 del 30/04/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 58 del 28/06/2019 “Agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi”, per il quale:

*“1. Il presente articolo disciplina la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attività nei settori di cui al comma 2, che procedono all’ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , e dalle leggi regionali in materia di commercio al dettaglio.*

*2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente articolo le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all' articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.*

*3. Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo l'attività di compro oro, definita ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 , nonché le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall' articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.*

*4. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.*

*5. Le agevolazioni previste dal presente articolo consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi di cui al comma 2 e per i tre anni successivi. La misura del contributo di cui al periodo precedente è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell'importo, secondo quanto stabilito dal comma 9.*

*6. I comuni di cui al comma 1 istituiscono, nell'ambito del proprio bilancio, un fondo da destinare alla concessione dei contributi di cui al comma 5. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Il fondo è ripartito tra i comuni beneficiari con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In ogni caso, la spesa complessiva per i contributi erogati ai beneficiari non può superare la dotazione annua del fondo di cui al secondo periodo.*

*7. I contributi di cui ai commi 5 e 6 sono erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività dell'esercizio, attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente.*

*8. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 5 i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di cui al comma 2 che, ai sensi del comma 1, procedono all'ampliamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi. Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.*

*9. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo devono presentare al comune nel quale è situato l'esercizio di cui ai commi 1 e 2, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, la richiesta, redatta in base a un apposito modello, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al periodo precedente, determina la misura del contributo spettante, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attività. I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale ai sensi del comma 6. L'importo di ciascun contributo è determinato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non può comunque essere inferiore a sei mesi.*

10. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal presente decreto o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto."

Dato atto che la norma sopra riportata, prevede che le agevolazioni ivi individuate consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene la riapertura o l'ampliamento degli esercizi ivi elencati e per i tre anni successivi e stabilisce che la misura del contributo erogabile è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente versati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta, fino al 100% dell'importo;

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere a determinare la misura delle agevolazioni erogabili nell'anno di riapertura e di ampliamento e per i tre anni successivi alle attività professionali in possesso dei requisiti elencati nella disposizione citata, secondo le seguenti modalità:

a) In caso di riapertura il contributo erogabile è pari a:

- max 100% dell'imposta municipale propria (IMU)
- max 100% del tributo per i servizi indivisibili (TASI)
- max 100% della tassa sui rifiuti (TARI)
- max 100% dell'imposta comunale pubblicità (ICP)
- max 100% della tassa occupazione suolo pubblico (TOSAP)

b) In caso di ampliamento pari o superiore al 10%, il contributo erogabile è pari a:

- max 50% dell'imposta municipale propria (IMU)
- max 50% del tributo per i servizi indivisibili (TASI)
- max 50% della tassa sui rifiuti (TARI)
- max 50% dell'imposta comunale pubblicità (ICP)
- max 50% della tassa occupazione suolo pubblico (TOSAP)

e stabilire che in ogni caso l'importo del contributo per ciascuna annualità e per ogni singolo beneficiario, calcolato come sopra, non potrà superare la soglia massima di € 4.000,00.

Dato atto, altresì, che la norma prevede che i soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono presentare richiesta al Comune nel quale è situato l'esercizio dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, redatta su apposito modello e corredata di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione del modulo di domanda e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (all. A);

Ritenuto inoltre, di dover stabilire la seguente procedura ai fini dell'erogazione dei contributi:

1. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono inviare l'istanza a mezzo PEC, all'indirizzo [protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it](mailto:protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it), esclusivamente dal 1° gennaio al 28 febbraio di ciascun anno, utilizzando il modello predisposto dal Comune, unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti di legge, messi a disposizione sul sito web [www.comune.spoltore.pe.it](http://www.comune.spoltore.pe.it), sezione "Tributi".

2. L'istanza pervenuta al di fuori del periodo di cui al comma 1 e/o inoltrata con modalità diverse da quelle di cui al medesimo comma 1, non sarà ritenuta valida neppure per le annualità successive.

3. L'istanza presentata e non ammessa a beneficiare del contributo per qualsiasi motivo, ivi compreso l'esaurimento dei fondi disponibili, non verrà presa in considerazione neppure per le annualità successive e l'interessato dovrà quindi ripresentare l'istanza per l'anno successivo, nei termini e secondo le modalità di cui al presente articolo.

4. L'Ufficio Tributi del Comune, dopo aver effettuato i controlli sull'autocertificazione presentata, con il supporto dell'ufficio Commercio e del Comando Polizia Locale, determinerà la misura del contributo spettante, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse di cui al fondo stanziato, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attività presso gli uffici comunali competenti.

5. L'Ufficio comunale competente, qualora lo ritenesse necessario, potrà richiedere al soggetto chiarimenti, informazioni e/o integrazioni, che lo stesso dovrà fornire entro i termini indicati, pena l'esclusione della domanda.

Dato atto che si provvederà all'iscrizione in bilancio, sia nella parte spesa che nella parte entrata, di un importo indicativo, che verrà eventualmente incrementato in base alle istanze pervenute;

Dato atto, altresì, che si provvederà all'erogazione del contributo successivamente alla all'assegnazione al Comune della corrispondente somma da parte dei Ministeri competenti e che l'erogazione dei contributi è comunque subordinata al mantenimento in vigore della normativa statale e dell'effettiva disponibilità delle specifiche risorse stanziare dal Governo;

Stabilito di dare comunicazione di quanto previsto dall'art. 30-ter del D.L. n. 34 del 30/04/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 58 del 28/06/2019 "Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi" e recepito nel presente atto, tramite pubblicazione sul sito internet del Comune di Spoltore;

Visto l'art. 48 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 concernente le competenze della Giunta Municipale;  
Acquisito il parere favorevole previsto all'Art. 49 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica;

Acquisito il parere favorevole previsto all'Art. 49 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1) Di approvare le premesse di cui al presente atto si intendono qui integralmente richiamate;

2) Di prendere atto dell'art. 30-ter del D.L. n. 34 del 30/04/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 58 del 28/06/2019 "Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi", integralmente riportata in narrativa, e pertanto disporre l'istituzione nel proprio bilancio di un **fondo finanziato con contributo individuato dalla stessa normativa**, per l'attuazione della prevista agevolazione, il cui importo annuale sarà stabilito con apposita deliberazione della Giunta Comunale, in sede di approvazione dello schema del bilancio di previsione finanziario,

3) Di stabilire in attuazione della suddetta normativa, il seguente iter procedimentale:

*1. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono inviare l'istanza a mezzo PEC, all'indirizzo protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it, esclusivamente dal 1° gennaio al 28 febbraio di ciascun anno, utilizzando il modello predisposto dal Comune, unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti di legge, messi a disposizione sul sito web www.comune.spoltore.pe.it, sezione "Tributi".*

*2. L'istanza pervenuta al di fuori del periodo di cui al comma 1 e/o inoltrata con modalità diverse da quelle di cui al medesimo comma 1, non sarà ritenuta valida neppure per le annualità successive.*

*3. L'istanza presentata e non ammessa a beneficiare del contributo per qualsiasi motivo, ivi compreso l'esaurimento dei fondi disponibili, non verrà presa in considerazione neppure per le annualità successive e l'interessato dovrà quindi ripresentare l'istanza per l'anno successivo, nei termini e secondo le modalità di cui al presente articolo.*

*4. L'Ufficio Tributi del Comune, dopo aver effettuato i controlli sull'autocertificazione presentata, con il supporto dell'ufficio Commercio e del Comando Polizia Locale, determinerà la misura del contributo spettante, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse di cui al fondo stanziato, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attività presso gli uffici comunali competenti.*

*5. L'Ufficio comunale competente, qualora lo ritenesse necessario, potrà richiedere al soggetto chiarimenti, informazioni e/o integrazioni, che lo stesso dovrà fornire entro i termini indicati, pena l'esclusione della domanda.*

4) Di determinare la misura delle agevolazioni erogabili nell'anno di riapertura e di ampliamento e per i tre anni successivi alle attività professionali in possesso dei requisiti elencati nella disposizione citata, nella sommatoria dei tributi comunali (IMU-TASI-TARI-ICP-TOSAP) dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, secondo le seguenti modalità:

- a) In caso di riapertura il contributo erogabile è pari a:
- max 100% dell'imposta municipale propria (IMU)
  - max 100% del tributo per i servizi indivisibili (TASI)

- max 100% della tassa sui rifiuti (TARI)
- max 100% dell'imposta comunale pubblicità (ICP)
- max 100% della tassa occupazione suolo pubblico (TOSAP)

b) In caso di ampliamento pari o superiore al 10%, il contributo erogabile è pari a:

- max 50% dell'imposta municipale propria (IMU)
- max 50% del tributo per i servizi indivisibili (TASI)
- max 50% della tassa sui rifiuti (TARI)
- max 50% dell'imposta comunale pubblicità (ICP)
- max 50% della tassa occupazione suolo pubblico (TOSAP)

L'importo del contributo per ciascuna annualità e per ogni singolo beneficiario, calcolato ai sensi del precedente periodo, non potrà in ogni caso superare la soglia massima di € 4.000,00.

5) Di approvare il modulo di domanda, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (all. A);

6) Di stabilire, ai fini dell'erogazione dei contributi, che l'ufficio tributi provvederà alla determinazione e alla liquidazione del contributo spettante, successivamente ai controlli sull'autocertificazione presentata e sul regolare avvio e mantenimento dell'attività effettuati dall'ufficio attività produttive;

7) Di dare atto che si provvederà all'iscrizione in bilancio, sia nella parte spesa che nella parte entrata, di un importo indicativo, che verrà eventualmente incrementato in base alle istanze pervenute;

**8) Di dare atto, altresì, che si provvederà all'erogazione del contributo successivamente all'assegnazione al Comune della corrispondente somma da parte dei Ministeri competenti e che l'erogazione dei contributi è comunque subordinata al mantenimento in vigore della normativa statale e dell'effettiva erogazione all'ente delle specifiche risorse stanziare dal Governo;**

9) Di stabilire di dare comunicazione di quanto previsto dall'art. 30-ter del D.L. n. 34 del 30/04/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 58 del 28/06/2019 "*Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi*" e recepito nel presente atto, tramite pubblicazione sul sito internet del Comune di Spoltore;

10) Di disporre che, a cura dell'ufficio deliberazioni, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000, la presente deliberazione venga comunicata, in elenco, contestualmente alla sua affissione all'albo pretorio, ai capigruppo consiliari.

Con separata votazione e voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

#### DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, in relazione all'approssimarsi del periodo entro il quale saranno ricevibili le istanze.

---

#### PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 121 del 22/01/2020 esprime parere FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Responsabile Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data 23/01/2020.

---

### **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile dell'area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 121 del 22/01/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato da Responsabile Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data 23/01/2020.

---

### **LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Il Sindaco  
DI LORITO LUCIANO

Il Segretario Generale  
COVIELLO STEFANIA

---

### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 272**

Il 06/02/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 7 del 28/01/2020 con oggetto: **Art. 30-ter D.L. 34/2019 "Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante al riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizio" – Presa d'atto e determinazione misura delle agevolazioni.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DI SANTO FEDERICA il 06/02/2020.